

Ctp Lecce. Il rigetto dell'istanza sulle società di comodo è un atto autonomo

Diniego all'interpello, sì alla lite

Alessandro Sacrestano

Il provvedimento delle Entrate di rigetto dell'istanza di disapplicazione della disciplina delle società non operative rappresenta un atto autonomamente impugnabile. Non assume rilievo, inoltre, la presunta preclusione al contenzioso - sostenuta dal Fisco - al con-

INTERPRETAZIONE RESPINTA

Non c'è preclusione al contenzioso neppure dopo l'avviso di accertamento: ufficio censurato anche se in linea con la circolare 14/E

tribuyente cui, dopo il rigetto dell'istanza, sia stato notificato un avviso di accertamento. I due innovativi precetti sono contenuti nella sentenza n. 479/2/08 della Ctp di Lecce, con cui i giudici salentini hanno sconfessato l'operato dell'ufficio che, peraltro, si era rigorosamente attenuto alle istruzioni operative dettate con la circolare n. 14/E/ del 2007.

Nel 2007, adeguandosi alle

novità procedurali introdotte con la Finanziaria 2007, la società ricorrente aveva presentato istanza di interpello disapplicativo, ex articolo 37-bis del Dpr n. 600/73, al fine di vedersi riconoscere l'inapplicabilità della normativa sulle società di comodo. L'ufficio aveva respinto l'istanza presentata ritenendola carente di alcuni requisiti formali e, di conseguenza, confermando a carico della ricorrente l'obbligo di attenersi alla normativa in questione.

L'impresa ha optato invece per il ricorso contro il provvedimento di rigetto.

La Commissione adita ha accolto in pieno le motivazioni del contribuente. Sull'impugnabilità del provvedimento di rigetto, in particolare, i giudici hanno ritenuto che l'ampliamento delle competenze dei giudici tributari ha definitivamente escluso che l'elencazione prevista dall'articolo 19 del Dlgs n. 546/92 a proposito degli atti autonomamente impugnabili debba intendersi come tassativa. Anzi, l'articolo 2, comma 3, del predetto Dlgs attribuisce al giudice tributario «...ogni altra questione da cui

dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione...». La stessa Cassazione (sentenza n. 23731/04) ha, tra l'altro, implicitamente affermato che il diniego di disapplicazione emesso a seguito di una istanza di interpello sia effettivamente impugnabile. L'ufficio, invece, in armonia con le indicazioni fornite dalle Entrate con la circolare n. 14/E, sosteneva che, una volta respinta l'istanza di interpello, il contribuente non può nemmeno più opporsi all'eventuale avviso di accertamento successivamente notificatogli.

Sul punto la Commissione è stata categorica, disponendo che l'inammissibilità del ricorso può essere stabilita solo dal giudice e non dall'ufficio. Peraltro, il giudice è chiamato a decidere in ordine a tale questione in ossequio a disposizioni normative e, al riguardo, non esiste alcuna norma che legittima il contribuente a presentare ricorso solo dopo aver inoltrato istanza di interpello e dopo che questa sia stata eventualmente ritenuta legittima dall'ufficio.